### **INIZIATIVA CANTONALE (art. 106 LGC)**

## Intervenire a difesa del potere d'acquisto delle salariate e dei salariati, siano esse ed essi in attività o pensionati – modificare la Legge sulla Previdenza Professionale

del 17 ottobre 2022

È sotto gli occhi di tutti l'aumento del costo della vita dei salariati, siano essi in attività o pensionati: un costo che rischia di minare fortemente il loro potere di acquisto. Una diminuzione del potere d'acquisto, come noto, non solo porta pregiudizio alle condizioni di vita materiale delle persone e dei nuclei famigliari, ma ha anche un effetto depressivo sullo sviluppo economico, venendo a mancare un sostegno sotto forma di domanda.

L'attuale quadro legislativo, atto a tutelare gli interessi, non tutela in nessun modo il potere d'acquisto delle salariate e dei salariati (in attività o in pensione) che vivono in Svizzera.

È di conseguenza urgente e prioritario intervenire proponendo, attraverso un'iniziativa cantonale, la modifica della legge federale onde poter intervenire su salari e pensioni.

# Proponiamo dunque la seguente iniziativa cantonale volta alla modifica dell'articolo 36 della Legge sulla Previdenza Professionale (LPP)

### Art. 36 Adequamento all'evoluzione dei prezzi

- 1 Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dei prezzi fino al compimento dell'età ordinaria di pensionamento, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale.
- 2 Le rendite per i superstiti e d'invalidità che non devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi secondo il capoverso 1 e le rendite di vecchiaia sono adeguate all'evoluzione dei prezzi nei limite delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza. L'organo paritetico o l'organo supremo dell'istituto di previdenza decide di anno in anno se e in quale misura le rendite debbano essere adeguate.
- 3 L'istituto di previdenza presenta nel suo conto annuale o nel suo rapporto annuale le decisioni di cui al capoverso 2

#### (nuovo)

1 Le rendite per i superstiti e d'invalidità vengono adeguate con effetto al 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo allestito dall'Ufficio Federale di Statistica del mese di novembre. Un'eventuale variazione negativa dell'indice nazionale dei prezzi al consumo non ha effetto sul salario.

Per MPS-POP-Indipendenti Matteo Pronzini Arigoni Zürcher - Lepori Sergi